



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

CONVENZIONE TRA LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA E IL CONSORZIO “CALATINO TERRA D’ACCOGLIENZA”.

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di marzo, nella sede della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania, sono presenti:

- il Dott. Francesco Puglisi, in qualità di Dirigente del Servizio Affari Generali e Attività Contrattuale della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 80009650872);
- l'On. Giuseppe Castiglione, in qualità di legale rappresentante del Consorzio “Calatino Terra d’Accoglienza”, con sede legale in Mineo, Contrada Cucinella presso “Residence degli Aranci”, (Codice Fiscale: 91024770876).

Si premette quanto segue:

- 1) vista l'O.P.C.M. n. 32933 del 6/10/2011 con cui è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso sul territorio nazionale di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
- 2) visto l'articolo 23, comma 12 della legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha stabilito che con ordinanze, da adottarsi almeno 10 giorni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 2012, si provvede a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'Interno e delle altre Amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri nel territorio nazionale;
- 3) vista l'O.P.C.M. n. 33 del 28/12/2012 con la quale sono state disciplinate le modalità di rientro in regime ordinario della gestione emergenziale e, in particolare, di essa l'art. 1, commi 1 e 3, ove il Ministero dell'Interno e, a livello periferico, i Prefetti delle province, sono individuati come soggetti responsabili a porre in essere le attività occorrenti per la prosecuzione, in regime ordinario e nei limiti delle risorse disponibili, delle iniziative finalizzate all'accoglienza dei cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa e a favorire percorsi di uscita;
- 4) visto l'art. 6, comma 1, della predetta Ordinanza con il quale il Prefetto di Catania è autorizzato, per assicurare la continuità dell'accoglienza, a stipulare apposita convenzione per la gestione del C.A.R.A. di Mineo con un Consorzio di Comuni del territorio del Calatino che acquisirà la disponibilità dell'immobile “Residence degli Aranci”, ove insiste il Centro;
- 5) considerato che con atto pubblico notarile del 28/12/2012 i Comuni di Mineo, Ramacca, Vizzini, S. Michele di Ganzaria e S. Cono hanno costituito il Consorzio “Calatino Terra d’Accoglienza” e che il predetto Consorzio, con lettera prot. n. 2 del 31/12/2012, ha dichiarato di aver acquisito la disponibilità della citata struttura “Residence degli Aranci” del Comune di Mineo da una costituenda A.T.I., composta dal Consorzio SISIFO di Cooperative Sociali a.r.l. (capofila), dal Consorzio Sol. Calatino Società Cooperativa Sociale, dalla Casa della Solidarietà Consorzio di Cooperative Sociali, dalla Senis Hospes Società Cooperativa Sociale, dalla Cascina Global Service s.r.l., dall'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., proprietaria della detta struttura, e dalla CRI (imprese mandanti) e,



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

contestualmente, di subentrare al Soggetto Attuatore del Commissario straordinario, nei limiti di spesa di cui all'O.P.C.M. del 28/12/2012, tutto ciò finalizzato alla prosecuzione in via ordinaria dell'attività di accoglienza degli immigrati, sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Prefetto di Catania, a conclusione dello stato di emergenza;

- 6) vista la nota n. prot. 2012/Area IV Bis del 31/12/2012, con la quale il Prefetto di Catania, allo scopo di evitare negative ripercussioni sulla situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 2 del T.U.L.L.P.S., ha dato incarico al predetto Consorzio di avviare la gestione del servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alle condizioni dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 33 del 28/12/2012 e nei limiti delle somme in corso di accreditamento dal Ministero dell'Interno;
- 7) visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e sue successive modifiche e integrazioni.

Dare atto che la presente convenzione ha effetto dal 1 gennaio 2013, come disposto dall'O.P.C.M. n. 33 del 28 dicembre 2012 e come dalla sopra richiamata prefettizia n. 2012/Area IV bis del 31 dicembre 2012, per dare continuità alla attività di accoglienza.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Parti della presente convenzione sono:

- a) MINISTERO DELL'INTERNO, il quale agisce per il tramite della Prefettura di Catania;
- b) CONSORZIO "Calatino Terra d'Accoglienza";

Art. 2

(finalità della convenzione)

La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra il Ministero dell'Interno ed il Consorzio, denominato "Calatino Terra d'Accoglienza", per la gestione in regime ordinario del CARA di Mineo (centro di accoglienza dei cittadini provenienti dal Nord Africa in relazione al cessato stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011).

Art. 3

(ambito di applicazione Generale)

Il Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura di Catania, con la presente convenzione si avvale del Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza", per l'accoglienza e l'assistenza in regime ordinario, nella struttura "Residence degli Aranci" dei cittadini interessati dall'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, secondo le modalità e le indicazioni specificati negli articoli successivi.

Art. 4

(ambito di applicazione)

Il Consorzio, firmatario della presente convenzione, garantisce al Ministero dell'Interno la propria disponibilità per l'accoglienza di tutti gli immigrati che verranno assegnati dal Ministero dell'Interno nei locali del CARA di Mineo.

Il Consorzio s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

regolamentati dalla presente convenzione, dei rispettivi soggetti ospitati oltreché alla gestione delle relative strutture.

Art. 5

(servizi minimi garantiti)

Il Soggetto gestore si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini ospitati, assicurando i seguenti servizi di vitto e alloggio:

- 1) Servizio di assistenza generica alla persona, consistente in:
 - a. assistenza socio-psicologica ove necessaria;
 - b. mediazione linguistica/culturale;
 - c. informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e i doveri e la condizione dello straniero;
 - d. orientamento generale sulle regole comportamentali da tenere all'interno della struttura, nonché sull'organizzazione del Centro;
 - e. interfaccia ospiti/Istituzioni;
 - f. distribuzione, conservazione e controllo pasti;
 - g. assistenza ai bambini e ai neonati.
- 2) Servizio di gestione amministrativa consistente in:
 - a. Registrazione ospiti (dati anagrafici, entrata con estremi del provvedimento, data e motivo della dimissione, tempi di permanenza) secondo le direttive impartite dall'Amministrazione;
 - b. Tenuta di un'apposita scheda su supporto informatico dei dati relativi ai richiedenti protezione internazionale (nazionalità, sesso e età, titolo studio e/o professionale, nucleo familiare, occupazione);
 - c. Tenuta di un apposito registro delle entrate ed uscite giornaliere degli ospiti, i quali devono essere dotati di un apposito tesserino contenente i dati anagrafici e la foto del titolare;
 - d. Registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi dei provvedimenti autorizzativi;
 - e. Fornitura economato (beni di facile consumo, cancelleria, ecc.) e servizio di provvista all'esterno della struttura di beni per le esigenze degli ospiti anche a loro spese.
- 3) Servizio di assistenza sanitaria consistente in:
 - a. screening medico d'ingresso e conseguente compilazione di una scheda sanitaria per ciascun ospite, finalizzata ad una valutazione immediata del profilo psico-sociale volta ad individuare i soggetti particolarmente vulnerabili (minori stranieri non accompagnati, portatori di handicap, vittime di violenza fisica e psicologica etc.);
 - b. primo soccorso sanitario in apposito presidio medico, allestito all'interno della struttura, adeguatamente fornito per le cure ambulatoriali urgenti ed organizzato con la presenza di personale medico e paramedico, che garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso le strutture del SSN;
 - c. eventuali trasferimenti presso strutture ospedaliere saranno effettuati secondo quanto previsto dall'art. 34 del Decreto Legislativo 25/7/1998, n. 286;



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

- d. forniture di medicinali e di presidi sanitari necessari per il primo soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria.
- 4) Fornitura dei seguenti beni:
 - a. pasti;
 - b. posto letto completo con cambio di biancheria secondo gli usi;
 - c. Prodotti per l'igiene personale;
 - d. Vestiario all'ingresso.
- 5) Servizio di pulizia e igiene ambientale:
 - a. pulizia di uffici e aree comuni;
 - b. disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici, ove necessario;
 - c. raccolta e smaltimento rifiuti anche speciali;
 - d. cura aree a verde.

Art. 6

(attrezzature e apparecchiature)

Il Consorzio provvede alle attività amministrative con proprie apparecchiature (computers, stampanti, telefoni, fax, fotocopiatori, ecc.) che dovranno essere sufficienti a garantire la corretta gestione del Centro.

Art. 7

(concessione in uso alla struttura)

I servizi di cui all'art. 5 sono resi nei locali siti in Mineo nella struttura denominata "Residence degli Aranci".

Il Consorzio è tenuto a fornire tutti i locali necessari al disbrigo delle attività del Centro con particolare riguardo ai locali necessari allo svolgimento dei colloqui con magistrati, avvocati, autorità diplomatiche, etc.

Il Consorzio metterà a disposizione dell'autorità di Pubblica Sicurezza, nonché della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, a richiesta, i locali necessari allo svolgimento delle attività d'istituto.

Il Consorzio deve, per il tramite del responsabile della struttura, e/o dei collaboratori all'uopo designati, comunicare preventivamente al Ministero dell'Interno (tramite la Prefettura di Catania), ai fini dell'acquisizione del preventivo assenso e della relativa garanzia di copertura finanziaria, qualsiasi intervento che si rendesse necessario per eventi imprevedibili e di carattere straordinario sopraggiunti successivamente alla messa a disposizione della struttura e resi necessari al fine di rendere fruibile la stessa.

Ogni eventuale danno arrecato dagli ospiti alla struttura dovrà essere tempestivamente comunicato dal Responsabile della struttura (che sarà individuato dal Consorzio e comunicato al Ministero) e al Ministero dell'Interno che provvederà ad adottare i necessari provvedimenti. Il Ministero potrà eseguire in qualsiasi momento i dovuti controlli al fine di verificare l'adeguatezza delle strutture previste dalla normativa vigente e la corretta gestione delle medesime e dei servizi erogati.



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Art. 8

(responsabile tecnico della struttura)

Il Consorzio s'impegna a comunicare tempestivamente al Ministero il nominativo, specificamente individuato, del Responsabile tecnico della Struttura di prima accoglienza per gli adempimenti di cui al penultimo comma dell'art. 7.

ART. 9

(spese di gestione della struttura).

Le parti concordano sin d'ora che al termine della presente convenzione procederanno ad una ricognizione congiunta dei locali oggetto dell'attività, al fine di accertare eventuali danni e danneggiamenti della struttura stessa e alle suppellettili, imputabili agli ospiti, che saranno risarciti dal Ministero dell'Interno sulla base della valutazione del competente organo tecnico.

Art. 10

(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Il Consorzio assicura, anche sulla base delle linee guida del 25 febbraio 2005 diramate con direttiva del Ministero dell'Interno in data 11 maggio 2005, gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – che ha abrogato il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, che saranno provvisti della necessaria qualifica).

Art. 11

(durata, recesso e risoluzione)

La presente convenzione ha decorrenza dall'1 gennaio 2013 sino alla data stabilita dall'O.P.C.M., salva la proroga delle attività disposta dal Ministero.

È facoltà del Ministero recedere in qualsiasi momento dalla convenzione purchè ne dia adeguata comunicazione al Consorzio, con preavviso di almeno trenta giorni.

Trova applicazione per la presente convenzione l'art. 1467 del codice civile.

Art. 12

(responsabilità)

Il Consorzio per garantire i servizi specificati all'art. 5 della presente convenzione si avvale di soggetti terzi.

Il Consorzio si impegna a tenere indenne il Ministero in ordine ad ogni eventuale azione legale che verrà intentata, a qualunque titolo discendente dalla esecuzione del presente contratto da parte dei dipendenti del consorzio, di sue terze parti contrattuali e dei dipendenti di costoro.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha facoltà di nominare un Direttore Generale al quale attribuire le funzioni gestionali all'interno delle competenze consortili derivanti dallo statuto. In tal caso il Consiglio di Amministrazione comunicherà il nominativo del Direttore Generale.

Art. 13

(corrispettivo)

Per l'uso della struttura e per i servizi e le prestazioni relative alla gestione e conduzione del Centro di cui agli artt. 3, 4 e 5, la Prefettura corrisponderà la cifra forfettaria complessivamente valutata in € 35,00 (euro trentacinque/00) giornaliere per ospite assistito, I.V.A. compresa. La somma indicata è da ritenersi onnicomprensiva degli oneri relativi ai consumi energetici, idrici e spese telefoniche e ogni altra utenza, che restano a carico dell'Ente Gestore.



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

La stessa cifra forfettaria di € 35,00 (euro trentacinque/00) giornaliera per ospite assistito, di cui al primo capoverso, verrà corrisposta per ogni ospite transitato nel Centro anche per meno di 24 ore, purché allo stesso sia stato assicurato il vitto ed il vestiario minimo necessario.

In caso di necessità ed urgenza e su richiesta della Prefettura di Catania, il limite di capienza teorica previsto dalla citata Ordinanza potrà subire variazioni in aumento che, comunque, non comporterà modifiche del costo giornaliero per ospite assistito stabilito nella presente convenzione.

Il Consorzio si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dalla Legge 136/2010.

Art. 14

(personale)

Il Consorzio, opererà assicurando il rispetto delle finalità della missione istituzionale, così come risultano definite anche dalle condizioni e dalle modalità dell'ospitalità stabilite dalla legge e concordate nella presente convenzione.

L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale grave ed imputabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti c.c.

I servizi di cui all'art. 3, devono essere assicurati nell'arco delle 24 ore giornaliere articolate nel servizio diurno, che va dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e in quello notturno, che va dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

Per ogni turno di lavoro l'Ente gestore deve garantire l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi.

A tal fine, la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego, deve essere conforme ai parametri base, facendo salva la possibilità di modulare la distribuzione del personale per turni di servizio, compatibilmente con le reali esigenze ed essendo stati espressamente autorizzati dal Consorzio.

Nei casi in cui, in base alle specifiche tecniche di cui all'art.5, la natura delle prestazioni oggetto del servizio da rendere lo richiedano, l'Ente gestore deve garantire l'impiego di figure professionali i cui profili professionali siano adeguati ai relativi compiti. A tal fine può farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 12 della legge 8.11.2000, n. 328 e alla normativa regionale.

Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza di qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale e il Ministero dell'Interno.

Sia per il proprio personale che per quello delle ditte di cui dovesse avvalersi, l'Ente gestore garantisce per sé ed accerta per gli altri la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. L'Ente gestore garantisce, altresì, l'osservanza delle disposizioni in tema di trattamento giuridico ed economico del personale, dettate dai rispettivi CC.CC.N.L.

Il personale interessato è munito di apposito lasciapassare, che deve essere tenuto sempre in vista durante l'espletamento di ogni attività nell'area del Centro.

L'Ente gestore deve dotarsi di un autoveicolo per trasporto di persone al fine di provvedere alle necessità di spostamento degli ospiti, anche su richiesta del Soggetto attuatore.

Art. 15

(estensione degli effetti del contratto)

Qualora per imprevedibili esigenze sopravvenute, si renda necessario estendere le prestazioni di servizi e forniture di cui all'art. 5 ad un numero di ospiti eccedente le 2.000 unità, il Consorzio, su richiesta della Prefettura, si impegna a garantire le medesime prestazioni a



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

favore degli ospiti eccedenti. Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove maggiori esigenze, sulla base di un congruo criterio di proporzionalità tra le risorse riferite alla capienza ordinaria della struttura e quelle rese necessarie dall'incremento delle presenze. Le predette misure di adeguamento sono comunicate alla Prefettura che ne valuta la congruità ed eventualmente concorda le necessarie rettifiche. Per ogni ospite la Prefettura corrisponde il prezzo pro-die/pro-capite pari al valore offerto.

Art. 16

(trattamento dei dati personali)

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nel Centro devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 17

(controversie)

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Catania. Per tutto ciò che non è scritto si fa riferimento alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 18

(norma di rinvio)


Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia, in quanto applicabili, alle norme del codice civile in materia di appalto, nonché le norme approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 28 novembre 2008, e s. m. i., in quanto compatibili con la presente convenzione.

Art. 19

(elezione di domicilio)

Ai fini delle comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione il Ministero dell'Interno elegge domicilio presso la Prefettura di Catania. Il Consorzio presso il centro C.A.R.A. di Mineo.

p. il Consorzio
il Presidente
(Giuseppe Castiglione)



p. Il Ministero dell'Interno
Il Dirigente il Servizio AA.GG. E
Attività Contrattuale
(Francesco Puglisi)

